Unione Camere Rec

Memoria per l'audizione dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 13

maggio 2020. Le considerazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

1. Detenzione domiciliare. L'odierna audizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha ad oggetto

l'esame dei disegni di legge n. 1786 (d.l. n. 28/2020 – Proroga intercettazioni e sospensioni processuali) e

n. 1799 (d.l. n. 29/2020 – Detenzioni domiciliari e differimenti pena).

Le prime considerazioni sono dedicate al tema comune ai due disegni di legge in materia di detenzione

domiciliare e differimento dell'esecuzione della pena nonché in materia di sostituzione della custodia

cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da

Covid – 19.

Si tratta di misure eminentemente politiche di stampo populista che si risolvono in un indebito

condizionamento delle attività e delle decisioni della Magistratura di sorveglianza e – nel caso del d.l. n.

29/2020 - anche della Magistratura di cognizione, come se sino ad ora quelle autorità giudiziarie non

avessero considerato nei loro provvedimenti i diversi parametri previsti dall'ordinamento per la

concessione delle misure.

Le nuove disposizioni impongono alla Magistratura di rivalutare i provvedimenti adottati. Un obbligo di

continua rivalutazione - con cadenza la prima volta quindicinale e poi mensile - al fine di stabilire se

permangono le condizioni che hanno portato alla decisione presa.

Da questa ciclica operazione della Magistratura e dalla necessaria istruttoria che ne deriva sono del tutto

esclusi l'interessato, il suo difensore ed eventualmente un consulente di parte. Il decreto, tra l'altro, nulla

dispone in merito alla possibilità d'impugnare la decisione se venga disposto il ripristino della detenzione.

Non si tiene poi conto delle minime risorse, sia umane che materiali, di cui dispongono gli Uffici

giudiziari da sempre, ed oggi a maggior ragione, in una situazione di emergenza. Alla costante

rivalutazione si accompagna, infatti, l'efficacia retroattiva del decreto per i provvedimenti adottati

successivamente al 23 febbraio 2020.

Concreti dubbi sulla costituzionalità del decreto, laddove vi è la totale assenza di qualsiasi indicazione

della necessità e dell'urgenza che devono legittimare il potere del Governo per decretare. La Corte

Costituzionale ha precisato che «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che

ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 Cost. – non può essere sostenuta dall'apodittica

enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione



della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» (così Corte cost., n. 171/2007; v. sent. n. 128/2008). Nel caso di specie, il decreto enuncia, in modo del tutto apodittico, le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, facendole di fatto coincidere con lo stesso oggetto del provvedimento e con le norme introdotte.

- 2. Intercettazioni. L'ulteriore differimento dell'operatività della nuova disciplina sulle intercettazioni telefoniche è sostanzialmente atto dovuto, a cagione dell'emergenza pandemica. Sull'intera disciplina si allega il recentissimo documento dell'Unione delle Camere Penali Italiane che ne propone una valutazione critica.
- 3. Processo da remoto. Il decreto del quale è richiesta la conversione limita le ipotesi di processo da remoto alle situazioni nelle quali non è prevista attività di acquisizione probatoria o la discussione; in tali casi, la possibilità di procedere senza la fisicità dell'udienza è consentita a condizione che vi sia il consenso delle parti. L'Unione delle Camere Penali Italiane conferma la sua più ferma opposizione ad ogni forma di smaterializzazione del processo penale. Si tratta di esperimenti di modalità di celebrazione dell'udienza penale contrari ai precetti costituzionali e alle garanzie del giusto processo, che si svolgerebbero peraltro su piattaforme private straniere, che non garantiscono alcuna forma di controllo sul trattamento dei dati sensibili. Le regole dell'acquisizione in contraddittorio della prova presuppongono la fisicità dell'azione delle parti dinanzi al giudice nell'aula giudiziaria.

La disciplina del processo da remoto, peraltro, impone a carico del difensore oneri non previsti dalle norme processuali, trasformando lo studio legale o il domicilio dell'avvocato in luogo pubblico e altresì onerandolo di attività di identificazione e di controllo per la "partecipazione" dell'assistito all'udienza, senza possibilità di garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale previste per tutti i cittadini e dunque aggravando – per le parti private – il rischio di contagio. Il limite temporale previsto per l'operatività della disciplina in realtà è viatico per la sua stabilizzazione– come richiesto da alcune correnti della Magistratura associata – con gravissimo pregiudizio per il sistema processuale e per l'effettività delle garanzie difensive.

Alcuni commentatori hanno sottolineato la bizzarria della tecnica legislativa che contraddistingue il d.l. 28/2020, che interviene limitando la portata dell'art. 83 della legge n. 27/2020 varata il giorno precedente. L'Unione delle Camere Penali ha colto il significato politico di tale intervento, finalizzato a recepire la trasversale volontà espressa dal Parlamento con gli ordini del giorno presentati durante il dibattito alla Camera dei deputati ed accolti dal Governo, proprio per limitare le ipotesi da remoto.



La preoccupazione è anche per la conferma della trasformazione del rito dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per il quale viene privilegiata la forma scritta, salva l'iniziativa delle parti e non più del solo ricorrente.

- **4. Deposito telematico.** L'Avvocatura penale ha in questi mesi richiesto la possibilità di accedere per via telematica alle segreterie del Pubblico Ministero e alle cancellerie del Giudice, al fine di non rendere più necessarie le attività burocratiche che accompagnano l'esercizio dell'attività professionale. Il deposito di memorie, istanze, liste testi e impugnazioni, la possibilità di accedere al fascicolo per la visione degli atti e per ordinarne le copie per il tramite di piattaforme o quantomeno con l'utilizzo della posta elettronica certificata consentirebbe la razionalizzazione della stessa attività degli uffici che, nella situazione data, sarebbe misura utile di contrasto al pericolo di contagio. Deve essere salutata con favore la timida apertura rappresentata dalla possibilità di deposito con modalità telematiche di memorie, documenti, istanze e richieste a seguito della notifica dell'avviso ex art 415 bis c.p.p. Il meccanismo che la norma descrive è però farraginoso ed è auspicabile l'estensione dell'impiego di tali modalità nelle diverse fasi procedimentali e processuali.
- 5. I rinvii della trattazione dei processi nelle diverse sedi giudiziarie. La legge di conversione può essere occasione per indicazioni più stringenti ai capi degli Uffici giudiziari sulle modalità di organizzazione dell'attività in questa seconda fase dell'emergenza. Deve essere segnalata la grande confusione che sta regnando in questi primissimi giorni di ripresa, causata da provvedimenti non coordinati che hanno determinato in molte sedi la decisione di rinvii delle cause anche alla primavera del 2021, così realizzando la sostanziale rottamazione dei processi già fissati per il periodo.

Riteniamo opportuno, ora che è iniziato l'*ite*r di conversione del d.l. n. 28/2020, consegnare alla discussione parlamentare quanto nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto avevamo già proposto al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

L'Unione delle Camere Penali Italiane sta rilevando un'applicazione illogica e dannosa della recente norma che consente ai capi degli Uffici giudiziari l'adozione di Linee Guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, al fine di contemperare le esigenze di contenimento dell'epidemia con l'amministrazione della giustizia, che riprende dal 12 maggio con il venir meno della sospensione dei termini pur in presenza di uno stato di emergenza formalmente dichiarato fino al 31 luglio (art. 83 DL n. 18/20, conv. con mod. in L. n. 27/20, ulter. mod. con DL n. 28/20).

In particolare, a fronte di Linee Guida molto differenziate sul territorio nazionale e comunque spesso animate da un intento propositivo, si deve tuttavia segnalare come dalla loro applicazione emerga, oltre ad



una eccessiva discrezionalità per il singolo giudice, la diffusione del convincimento e comunque la pratica di ritenere tale periodo di tempo di oltre due mesi e mezzo come se fosse caratterizzato da una ulteriore sospensione della celebrazione delle udienze, con rinvii sistematici e cumulativi dei processi penali anche all'anno 2021.

Si tratta di decisioni, a volte di singoli giudici ed altre conformi alle linee guida del proprio Ufficio giudiziario, che stanno generando fenomeni di pressoché totale stasi della giustizia penale fino al 31 luglio, quando poi subentreranno le ferie estive, quest'anno di palese inopportunità: insomma, altri tre mesi e mezzo di inattività processuale dopo due mesi di sospensione dei termini e blocco totale.

Peraltro, tali scelte si rivelano del tutto illogiche e illegittime perché assunte in palese controtendenza rispetto alla evoluzione del fenomeno epidemico ed in contrasto frontale con tutti i provvedimenti che si stanno progressivamente adottando per la ripresa delle attività produttive e di servizio nel Paese, non più solo quelle essenziali, con la previsione di cautele che, non si comprende per quale ragione, solo nei tribunali non vengono ritenute adeguate.

Dunque, questa diffusa tendenza ad evitare e comunque contrastare la ripresa dell'attività processuale, mediante lunghi e sistematici rinvii delle udienze, provoca un danno irreparabile alla amministrazione della giustizia, le cui aule sono sempre più ingiustificatamente vuote.

Roma, 13 maggio 2020